# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 618 e 756-A)

# RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

(RELATORE OTTAVIANI)

**SUI**

# DISEGNI DI LEGGE

Provvedimenti per la salvaguardia del patrimonio artistico
della città di Orvieto (n. 618)

**d'iniziativa dei senatori MARAVALLE, ANDERLINI, OTTAVIANI, ROSSI Raffaele, CARNESELLA, VALORI e DE CAROLIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1977**

---

Provvedimenti urgenti per il consolidamento
della Rupe di Orvieto e risanamento del centro storico (n. 756)

**presentato dal Consiglio Regionale dell'Umbria**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1977**

---

**Comunicata alla Presidenza l'11 ottobre 1977**

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge nn. 618 e 756, il primo d'iniziativa di un gruppo di senatori appartenenti a diversi Gruppi politici: Maravalle e Carnesella del PSI, Anderlini della Sinistra indipendente, Ottaviani, Rossi e Valori del PCI, De Carolis della DC; il secondo, proposto con voto unanime dal Consiglio regionale dell'Umbria, traggono motivo da un fenomeno, già in atto da molto tempo, che minaccia la sicurezza dell'abitato di Orvieto e degli inestimabili valori culturali e artistici in esso contenuti.

Le relazioni che accompagnano i due disegni di legge chiariscono esaurientemente l'attuale situazione, i tentativi finora compiuti dagli enti locali per fronteggiare il fenomeno erosivo e la necessità di interventi che abbiano la organicità e l'ampiezza richieste dalla rilevanza, materiale e culturale, dei beni minacciati.

Sarà perciò sufficiente richiamare in sintesi gli elementi essenziali del problema, utili a una esatta valutazione dei provvedimenti legislativi proposti.

Orvieto sorge su un masso tufaceo che emerge perpendicolare dalla base argillosa del fondo valle.

Questo masso, già da gran tempo, presenta profonde fessure verticali che di tanto in tanto causano distacchi e caduta di grossi blocchi di tufo erodendo in misura sempre più grave il pianoro su cui è posta la città.

Ad oggi le frane in atto hanno fra l'altro eroso gran parte dell'area e delle struttture del convento delle clarisse del Buon Gesù (edificio del secolo XIV), minacciano la rocca dell'Albornoz (secolo XIV), il complesso dell'abazia di San Domenico (secolo XII-XIII) ed il pozzo di San Patrizio, l'ardita ed eccezionale opera architettonica di Antonio Sangallo il giovane (secolo XVI).

Ma altre strutture, altrettanto importanti per la vita della città, sono minacciate: come l'edificio dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato, gli edifici della scuola militare per l'educazione fisica e della caserma dell'8° battaglione addestramento reclute.

Già da questi cenni è facile farsi un'idea degli eccezionali interessi e della varietà dei soggetti colpiti o minacciati dal fenomeno franoso che insidia l'abitato di Orvieto.

Proprio in considerazione della gravità della situazione già nel 1937 Orvieto fu incluso nell'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato (regio decreto n. 1069 del 4 marzo 1937).

Ma nè gli interventi operati dallo Stato ai sensi del citato decreto, nè quelli compiuti in questi ultimi anni dalla regione dell'Umbria, a seguito del trasferimento delle competenze in materia di consolidamento e trasferimento degli abitati alle regioni a statuto ordinario, hanno potuto impedire il ripetersi di frane; anzi tale fenomeno recentemente si è accentuato.

È perciò emersa la necessità di procedere a studi accurati, circa le cause e i conseguenti rimedi, operando così una svolta nei modi di intervento praticati finora che per la loro saltuarietà e disorganicità non hanno conseguito risultati soddisfacenti.

Questi studi sono stati avviati, per iniziativa della regione Umbria, e vengono portati avanti da un gruppo di geologi della Università di Perugia. Essi riguardano i problemi geologici ed idrogeologici della zona interessata, comportano rilevamenti geomeccanici e geofisici circa il comportamento fisico sia della base argillosa che del masso tufaceo e della coltre dei detriti che si sono adagiati ai piedi del masso. Per l'approfondimento di tali indagini è stata anche richiesta la collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'UNESCO.

Il problema che ora si pone, dopo 40 anni di tentativi sostanzialmente sterili di risultati positivi e rassicuranti, è quello di dotare gli enti preposti all'attuazione dei programmi di intervento, dei mezzi finanziari adeguati alla gravità della situazione e alla enormità dei pericoli e dei danni che ne potrebbero conseguire.

Da qui nasce la richiesta, che è urgente e necessario soddisfare se non si vogliono correre rischi facilmente prevedibili di danni incalcolabili a un patrimonio di rilevanza nazionale e mondiale, di un contributo speciale alla regione dell'Umbria per la realiz-

zazione di un programma straordinario di interventi sulla Rupe di Orvieto che è essa stessa, al di là degli immensi valori che sostiene, un bene culturale autonomo.

In questo senso si esprimono i due disegni di legge i quali, sostanzialmente identici, differiscono nell'indicazione dell'ammontare del contributo da mettere a disposizione della regione Umbria: 5 miliardi nel disegno di legge d'iniziativa senatoriale, 10 miliardi nel disegno di legge proposto dal Consiglio regionale umbro.

La ragione di tale divario risiede nel fatto che il disegno di legge d'iniziativa parlamentare concentra la sua attenzione sull'esigenza di procedere al risanamento e al sostegno litologico della città, mentre il disegno di legge proposto successivamente dal Consiglio regionale, anche a seguito delle prime risultanze degli studi avviati, punta alla realizzazione di un progetto completo e organico di interventi da realizzarsi progressivamente e tale da rimuovere tutte le cause dell'attuale e potenziale degradazione, come ad esempio il risanamento della rete fognante, l'impermeabilizzazione del suolo, eccetera.

Perciò è da considerare più congrua e realistica la proposta regionale.

È opportuno anche chiarire che i due disegni di legge, contrariamente a quanto farebbe supporre la dicitura dei titoli, dei quali si proporrà perciò la modifica, non si pongono l'obiettivo di finanziare interventi sul patrimonio monumentale della città, quali opere di consolidamento, risanamento o restauro di edifici storico-artistici.

La somma richiesta deve essere invece destinata sia all'espletamento di studi e ricerche, condotti al più alto livello scientifico, sia per l'esecuzione delle opere considerate necessarie alla rimozione delle cause del dissesto litologico.

La inderogabile necessità di un intervento dello Stato è giustificata da molteplici ragioni: in primo luogo dalla rilevanza dei fondi necessari ad una seria opera di consolidamento, fondi che non potrebbero in nessun modo essere reperiti dalla regione interessata; in secondo luogo dalla natura dei beni minacciati che sono da considerare, per il loro altissimo valore storico e artistico, un patrimonio universale; in terzo luogo perchè si tratta di salvaguardare anche beni demaniali dello Stato.

D'altra parte sul piano della opportunità e della legittimità della erogazione alla regione di un siffatto contributo non solo non vi sono ostacoli per il fatto che le funzioni amministrative per le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati siano state trasferite alle regioni in forza del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, ma tale erogazione è espressamente prevista dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dall'articolo 12 della legge n. 281 del 16 maggio 1970.

Infatti la Costituzione prevede che lo Stato assegni a singole regioni contributi speciali, per provvedere a scopi determinati e il citato articolo 12 della legge n. 281 specifica che i contributi speciali devono avere « carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio », e che essi vengano « assegnati con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali ».

* * *

La 8ª Commissione, esaminati i due disegni di legge, ha concordato sulle loro finalità e sulla opportunità di proporre alla Assemblea l'approvazione in un testo unificato con alcuni emendamenti, in particolare per la parte finanziaria.

La Commissione bilancio ha infatti espresso parere favorevole a condizione che l'onere complessivo sia previsto in 8 miliardi, suddivisi in annualità di 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981. In tal senso è stato perciò riformulato l'articolo 1 del disegno di legge n. 756, che la Commissione ha assunto come testo base.

All'articolo 2 vengono poi proposti due emendamenti, il primo di carattere formale,

il secondo tendente a consentire la utilizzazione delle esperienze di vari istituti universitari per la elaborazione dei progetti e la esecuzione delle opere necessarie per ovviare ai movimenti franosi che stanno minacciando l'abitato di Orvieto. Sono stati poi unificati gli articoli 3 e 4 del disegno di legge, riguardanti la copertura finanziaria, in una nuova formulazione suggerita dalla Commissione bilancio.

In relazione a quanto osservato in precedenza la Commissione ha poi concordato sulla opportunità di proporre un nuovo titolo che esprima meglio il carattere degli interventi, circoscritti al consolidamento della Rupe in funzione della salvaguardia del centro storico.

Il relatore raccomanda vivamente alla Assemblea di considerare l'eccezionalità e la importanza dei provvedimenti, avuto riguardo al significato e al rilievo che Orvieto ha nella storia della civiltà, e sollecita quindi, secondo il mandato ricevuto dalla Commissione, l'approvazione dei disegni di legge in un testo unificato con le modifiche in precedenza illustrate.

OTTAVIANI, *relatore*

## PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 756

12 luglio 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 756, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

DE MATTEIS

## PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sui disegni di legge nn. 618 e 756

6 ottobre 1977

La Commissione programmazione e bilancio, esaminati i due disegni di legge, di analogo contenuto, per quanto di competenza non si oppone al loro ulteriore corso a condizione che l'onere complessivo pluriennale sia previsto in 8 miliardi così distribuiti: 2 miliardi per il 1978, 2 miliardi per il 1979, 2 miliardi per il 1980 e 2 miliardi per il 1981.

Di conseguenza, secondo le indicazioni fornite dal rappresentante del Tesoro, la norma di copertura dovrà risultare così formulata:

« All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Per quanto riguarda i modi di utilizzazione da parte della Regione Umbria delle disponibilità iscritte in bilancio, nel corso dell'esame è stata sottolineata l'opportunità di far confluire le relative somme su di un apposito conto corrente infruttifero di Tesoreria dal quale la Regione Umbria trarrà direttamente le occorrenze per stati di avanzamento dei progetti e delle opere necessarie a salvaguardare il patrimonio paesistico, storico ed archeologico della città di Orvieto.

ROMANÒ

## DISEGNO DI LEGGE n. 756

TESTO PROPOSTO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA

**Provvedimenti urgenti per il consolidamento della Rupe di Orvieto e risanamento del centro storico**

Art. 1.

Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Orvieto dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo speciale di lire 10 miliardi a favore della Regione dell'Umbria.

Art. 2.

La Regione dell'Umbria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui all'articolo precedente, determinerà con appositi provvedimenti:

*a*) di eseguire uno studio geolitologico per accertare le cause del movimento franoso e individuare gli interventi necessari al consolidamento del masso tufaceo sul quale poggia la città di Orvieto;

*b*) di eseguire, d'intesa con il comune di Orvieto e con la partecipazione del Comitato nazionale delle ricerche e dell'Università degli studi di Perugia, i progetti e le opere necessarie ad evitare che i movimenti franosi in atto e prevedibili mettano in pericolo l'abitato e le opere d'arte in esso contenute.

Art. 3.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione di pari importo

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Provvedimenti urgenti per il consolidamento della Rupe di Orvieto a salvaguardia del centro storico**

Art. 1.

Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Orvieto dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto, a favore della Regione dell'Umbria, un contributo speciale di lire 8 miliardi ripartito in annualità di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981.

Art. 2.

*Identico:*

*a*) *identica*;

*b*) di eseguire, d'intesa con il comune di Orvieto e con la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche e di Istituti universitari, i progetti e le opere necessarie ad evitare che i movimenti franosi in atto e prevedibili mettano in pericolo l'abitato e le opere d'arte in esso contenute.

Art. 3.

All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante cor-

(Segue: *Testo proposto dal Consiglio regionale dell'Umbria*)

del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Soppresso.**

## DISEGNO DI LEGGE n. 618

Art. 1.

La Regione Umbria provvederà con propri provvedimenti:

*a*) ad eseguire uno studio geo-litologico dei terreni su cui è costruito l'abitato della città di Orvieto;

*b*) ad eseguire le opere resesi necessarie per evitare che i movimenti franosi in atto e prevedibili mettano in pericolo l'abitato e le opere d'arte in esso contenute.

Art. 2.

Per l'esecuzione dello studio e delle opere di cui all'articolo 1, punti *a*) e *b*), si provvederà con un contributo statale di lire 5 miliardi.

Art. 3.

All'onere di lire 5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione di pari importo del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.